

Art. 5.5 - Aree residenziali di completamento

Le aree residenziali di completamento sono individuate in cartografia in scala 1:2.000 - tav. 1 - con apposita grafia.

Comprendono le aree, formate da lotti liberi o insufficientemente edificati, totalmente o parzialmente urbanizzate, in genere intercluse nel tessuto edificato o in stretta connessione spaziale, per le quali non siano prevedibili significativi incrementi nelle dotazioni infrastrutturali rispetto a quanto si rende necessario per la definitiva urbanizzazione dell'area esistente già insediata.

Negli interventi di nuova edificazione contigui ai nuclei rurali di impianto antico dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di tipologia edilizia, elementi costruttivi, materiali, apparato decorativo e infissi di cui all'art. 5.3; nelle restanti aree di completamento nei nuclei rurali l'amministrazione comunale, su indicazione della commissione edilizia, può rendere prescrittivo l'adeguamento a tali disposizioni.

Per le destinazioni d'uso ammissibili vedi art. 5.4 commi 2, 3, 4.

In tali aree il P.R.G. si attua di norma per concessione diretta, singola o in comparto, fatto salvo il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi previsti nel P.R.G.I. o richiesti dal Programma Pluriennale di Attuazione.

Le aree di intervento sono così classificate.

Tipologie di intervento	R1	R2	R3	R4	R5	R6
I.f. 	1,0	1,2	1,5	1,5	2	2
H. max 	7,0	7,0	10	11,5	10,0	11,5
Parcheggi privati	1 mq/10 mc con un minimo di 15 mq per unità alloggio					
Cessione di aree per opere di urbanizzazione	10 mq/75 mc					

La cessione di aree per opere di urbanizzazione, potrà essere concessa, a discrezione della Amministrazione Comunale anche su aree esterne al lotto previste a servizi nel P.R.G. ovvero in tutto o in parte monetizzata.